

COMUNE DI MOGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART.92 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 163/2006 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Allegato a DCC n. 27 del 24/07/2013

ARTICOLO 1 - Oggetto.

Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante per la progettazione interna, previsto dall'art. 92 del Decreto Legislativo n. 163 del 16 aprile 2006 e s.m.i. definisce in particolare i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante fra i dipendenti del Comune di Moglia che svolgono una delle attività indicate dall'art. 92 del D. Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 2 - Costituzione e gestione del fondo.

1. Il fondo previsto dall'art. 92, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è finalizzato ad incentivare la progettazione interna anche riferita agli strumenti urbanistici, nonché la connessa attività tecnico e amministrativa e la Direzione Lavori. Tale fondo viene ripartito fra i soggetti indicati al successivo art. 4.
2. Il fondo viene costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio. Le somme destinate al pagamento del "compenso incentivante", comprese nel fondo di cui al successivo comma 3, devono intendersi al lordo degli oneri contributivi e previdenziali per la parte dovuta dall'Ente secondo le previsioni di legge.
3. L'entità del fondo viene stabilita in sede di predisposizione del bilancio con la destinazione al medesimo delle seguenti risorse:
 - a) una somma pari al 2,00% dell'importo a base d'asta di tutte le opere inserite nell'elenco annuale delle opere pubbliche, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente all'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto di IVA;
 - b) il 30% della tariffa professionale relativa ad atti di pianificazione generale, particolareggiata ed esecutiva, se redatti dall'ufficio tecnico comunale;
4. Agli effetti del presente regolamento per opere o lavori pubblici s'intendono tutte le attività e gli interventi soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni, al relativo Regolamento di attuazione, nonché quelli soggetti all'applicazione della disciplina comunitaria in materia di lavori pubblici.

Per atti di pianificazione generale s'intendono: il piano di governo del territorio e le sue varianti, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti.

Per atti di pianificazione esecutiva s'intendono i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero d'iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero d'iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'art.51 della legge n.865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.

5. Con atto della Giunta Comunale saranno individuate le progettazioni o prestazioni tecniche parziali e gli atti di pianificazione urbanistica affidati a gruppi di progettazione interna;
6. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede d'esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione.

ARTICOLO 3 - Destinazione del fondo.

Il fondo è destinato al personale tecnico ed amministrativo appartenente alle strutture che concorrono direttamente o indirettamente all'espletamento delle procedure per assicurare l'avvio, la realizzazione e la conclusione di un'opera pubblica nelle sue fasi di progettazione, appalto, esecuzione e per quanto attiene agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ARTICOLO 4 - Soggetti beneficiari.

I soggetti beneficiari del fondo sono individuati tra i dipendenti dell'Ente sotto specificati per le competenze a ciascuno riferite:

- a) il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 ed i suoi collaboratori;
- b) gli incaricati della redazione del progetto di opere e lavori pubblici;
- c) gli incaricati della redazione del piano della sicurezza;
- d) gli incaricati della direzione lavori di opere pubbliche;
- e) gli incaricati del collaudo di opere e lavori pubblici;
- f) i collaboratori, tecnici o amministrativi che svolgono compiti di supporto alle attività sopra elencate indipendentemente dal profilo professionale e dall'ufficio di appartenenza;

- g) gli incaricati della redazione di atti di pianificazione urbanistica

ARTICOLO 5 - Criteri di ripartizione.

1. L'incentivo viene ripartito, su indicazione del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), con atto di liquidazione del responsabile del servizio tecnico per ciascun progetto approvato, tra il personale indicato nell'art. 4 con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze da specificarsi nell'atto di conferimento dell'incarico.
2. Il fondo, costituito con le risorse di cui al precedente art. 2, comma 3, lettera a), viene ripartito secondo le modalità riportate nella seguente tabella:

<i>Fasi</i>	<i>Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)</i>	<i>Collaboratori del R.U.P.</i>	<i>Progettazione</i>	<i>Collaboratori progettisti</i>	<i>Redazione Piano Sicurezza</i>	<i>Direzione Lavori</i>	<i>Certificato Regolare Esecuzione o Collaudo</i>
<i>Progetto preliminare</i>	0,05	0,02	0,02*	0,01*			
<i>Progetto definitivo</i>	0,10	0,04	0,08*	0,01*			
<i>Progetto esecutivo</i>	0,13	0,07	0,08*	0,02*	0,02		
<i>Direzione Lavori</i>	0,04	0,02		0,02		0,14	
<i>C.R.E. o Collaudo</i>	0,02	0,01		0,01		0,04	0,05
TOTALE	0,34	0,16	0,18*	0,07*	0,02	0,18	0,05

*da ripartire in caso di progettazione interna.

3. Le risorse del fondo relative alla redazione di atti di pianificazione urbanistica di cui al precedente art.2, comma 3, lettera b) sono ripartite secondo le modalità riportate nella seguente tabella:

<i>Responsabile del Procedimento</i>	<i>Collaboratori Ufficio Tecnico che eseguono la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli atti di pianificazione e dei suoi allegati</i>	<i>Tecnici che sottoscrivono il piano assumendone la responsabilità professionale</i>	<i>Personale Ufficio Tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione mediante contributo intellettuale e materiale</i>
0,17	0,07	0,60	0,16

4. Nel caso in cui una o più delle prestazioni parziali sopra elencate vengano svolte da personale esterno all'Amministrazione, ovvero non vengano svolte in relazione alla particolare tipologia o all'importo del lavoro, la corrispondente quota non verrà presa in considerazione e quindi andrà a costituire economie.
5. Nel caso in cui siano affidate all'esterno, in tutto o in parte, le prestazioni professionali relative alla progettazione, alla direzione, alla pianificazione, verrà riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'incentivo a favore del Responsabile del procedimento e dei suoi collaboratori così come previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 43 del 25.09.2000.
6. Nel caso in cui le opere o i lavori, benché regolarmente progettati nei tempi programmati, non venissero approvati nel corso dell'esercizio finanziario di previsione a causa di modifiche della programmazione dei Lavori Pubblici l'incentivo sarà dovuto esclusivamente alle figure coinvolte nelle attività di progettazione della tabella che precede, mentre le rimanenti parti dell'incentivo saranno dovute nell'esercizio, finanziario di esecuzione.

7. Incarichi collegiali con professionisti esterni:

Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'Ufficio tecnico dell'Amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza alle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, essendo iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso d'incarico parziale, è ridotto mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,75; in tal caso tutte le

ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento s'intendono rapportati e ragguagliati alla quota definita al presente comma.

In deroga all'art.7 della legge 2 marzo 1949, n.143, all'art.11 della legge 2 marzo 1949, n.144, all'art.6, commi secondo e terzo, della legge 1° luglio 1977, n. 404 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso d'incarico collegiale l'onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto alla metà.

Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario o atto di pianificazione, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente da quelle affidate a soggetti esterni: ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente costituiscano segmenti determinanti e definitivi tra quelli di cui alle tabelle precedenti.

ARTICOLO 6 - Condizioni per l'affidamento dell'incarico.

1. I progetti sono firmati da dipendenti dell'ufficio tecnico abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'Amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra Amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico cd abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
2. L'onere dell'iscrizione all'Albo, ove richiesta, compete all'Amministrazione che provvederà al rimborso al dipendente che ha sostenuto la spesa, previa presentazione della ricevuta di versamento.

ARTICOLO 7 - Copertura rischi professionali.

Il Comune stipula in nome e per conto dei dipendenti incaricati per la progettazione e l'esecuzione delle opere idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, esclusi quelli di natura penale ed in particolare per la copertura dei rischi derivanti dagli oneri di gestione della sicurezza nella progettazione e nei cantieri, nei termini previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ARTICOLO 8 - Sottoscrizione degli elaborati.

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto e dell'atto di pianificazione medesimi.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "Comune di Moglia - Ufficio Tecnico".

ARTICOLO 9 - Utilizzo degli elaborati.

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione, purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'Amministrazione ha facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di quest'ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzo degli elaborati già predisposti.
3. L'Amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

ARTICOLO 10 - Termini per le prestazioni.

I tempi e i termini per l'esecuzione dei progetti assegnati saranno, di norma, stabiliti dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della programmazione annuale degli investimenti e potranno essere soggetti a revisione in base all'effettivo andamenti dei lavori durante l'anno solare.

ARTICOLO 11 - Liquidazione fondo.

1. La liquidazione delle quote e delle risorse spettanti ai soggetti individuati al precedente articolo 2, avverrà con le seguenti modalità:
 - a) opere pubbliche e lavori:
 - quota di competenza del progettista, dei collaboratori alla progettazione e del redattore del piano di sicurezza: entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto;
 - quota relativa alla direzione lavori, al collaudo e per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: 50% ad inizio lavori e saldo entro 30 giorni dalla data di approvazione del Certificato di regolare esecuzione;
 - quota di competenza del responsabile unico del procedimento e dei suoi collaboratori: 50% entro 30 giorni dalla stipula del contratto di appalto e 50% ad approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo;
 - b) atti di pianificazione urbanistica

La liquidazione delle quote e delle risorse spettanti soggetti individuati al precedente articolo 2 avverrà con le seguenti modalità:

 - 50% entro 30 giorni dalla data di adozione del piano;
 - saldo entro 30 giorni dalla data di approvazione definitiva del piano.
2. Gli importi da liquidare, imputati al fondo, sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti secondo le disposizioni di legge vigenti al momento delle liquidazioni.
3. Qualora i destinatari del fondo siano più d'uno, il Responsabile del procedimento nel trasmettere l'atto di liquidazione all'Ufficio ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi la somma di competenza effettiva.

ARTICOLO 12 - Spese.

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano essi relative ai materiali di consumo, ai beni strumentali o a servizi di supporto, sono a carico dell'Amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni, dei servizi e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

ARTICOLO 13- Decorrenza.

Il presente regolamento sarà applicato a decorrere dalla data di approvazione con riferimento alle opere e lavori inseriti nel programma dell'esercizio 2012, limitatamente alle fasi procedurali da svolgere, per quelle non ancora concluse e per gli incarichi di redazione dei piani urbanistici conferiti da tale data.

ARTICOLO 14 - Cambio del soggetto incaricato in corso d'opera.

1. Qualora durante le fasi di esecuzione dell'intervento, il responsabile del procedimento, il direttore lavori, o gli incaricati di ogni altra attività che possa essere soggetta di incentivazioni, vengano a cessare dall'incarico, agli stessi sarà liquidata la quota di loro spettanza rapportata alla fase di avanzamento in cui si trova l'intervento interessato. La rimanente quota sarà attribuita ai soggetti subentranti.

ARTICOLO 15 - Economie.

Le somme eventualmente non assegnate con la ripartizione del fondo costituiscono economie ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

ARTICOLO 16 - Norma transitoria e finale.

Il presente regolamento potrà subire ulteriori modifiche in funzione della variabilità del quadro normativo nel settore dei lavori pubblici e norme collegate.

Per tutto ciò che non viene richiamato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alla vigente legislazione in materia.